

Tabella N. 1 *Dati vittime di tratta incontrate dall'OIM rilevati nel breve periodo**Aprile 2014 - Ottobre 2015***1) in Sicilia,**

POTENZIALI VITTIME DI TRATTA INFORMATE	3057
VITTIME DI TRATTA IDENTIFICATE	2024
VITTIME SEGNALATE ALLA RETE ANTITRATTA	52
di cui 15 minorenni	
VITTIME INDIRIZZATE AD ALTRA FORMA DI ASSISTENZA	15
di cui 4 minorenni	
DENUNCE	29
PARERI FAVOREVOLI	22

**2) in Puglia e Calabria,**

POTENZIALI VITTIME DI TRATTA INFORMATE	895
VITTIME DI TRATTA IDENTIFICATE	754
VITTIME SEGNALATE ALLA RETE ANTITRATTA	39
di cui 12 minorenni	
VITTIME SEGNALATE AD ALTRA RETE DI ASSISTENZA	6
di cui 2 minorenni	
DENUNCE	3
PARERI FAVOREVOLI	2

**3) TOTALE**

POTENZIALI VITTIME DI TRATTA INFORMATE	3952
VITTIME DI TRATTA IDENTIFICATE	2778
VITTIME SEGNALATE ALLA RETE ANTITRATTA	91
di cui 12 minorenni	
VITTIME SEGNALATE AD ALTRA RETE DI ASSISTENZA	21
di cui 2 minorenni	
DENUNCE	32
PARERI FAVOREVOLI	24

### 3.2 NOZIONI: TRAFFICO E TRATTA<sup>33</sup>

Da un punto di vista normativo, il traffico di migranti e la tratta di persone (secondo le accezioni mutuata dalla Convenzione internazionale delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, aperta alla firma a Palermo dal 12 al 15 dicembre 2000, nonché dai Protocolli addizionali contro la tratta di persone e contro il traffico di migranti)<sup>34</sup> per le loro caratteristiche e peculiarità costituiscono fenomeni nuovi, i cui elementi distintivi non sono sempre evidenziabili nei singoli casi ove, per quanto poi meglio si dirà, a volte il ruolo della vittima non riesce ad emergere in tutta la sua compiutezza. I dati di cui si dispone evidenziano che il fenomeno della tratta è in costante aumento e le sue dimensioni destano preoccupazione sia a livello istituzionale sia nell'opinione pubblica.

Sul piano internazionale le nozioni, e quindi la relativa connotazione giuridica, di tratta di esseri umani (*trafficking of human beings*) e quella di traffico di persone o immigrazione clandestina (*smuggling* = contrabbando) furono individuate e indicate già nel corso degli anni 'Novanta, per poi essere formalizzate, solo all'inizio degli anni 2000, dalla Convenzione di Palermo<sup>35</sup>.

È stato così coniato il concetto di "tratta di esseri umani", individuato nell'atto di reclutare, trasportare o prestare alloggio a persone, nel passaggio dal loro Paese ad un altro, attraverso l'uso di

<sup>33</sup> Si veda F. Colombo: Come è meglio chiamare le persone che migrano? su [www.lenius.it](http://www.lenius.it). «Il linguaggio dell'immigrazione e dei rifugiati è insufficiente a descrivere gli eventi storici in atto. In attesa che la sociologia elabori nuovi lemmi capaci di identificare quello che sta succedendo nel mondo contemporaneo, ci dobbiamo affidare alla classificazione ad oggi conosciuta. Il fenomeno della migrazione, spostamento di persone da un luogo all'altro, utilizza il termine migrante, in modo generico, per identificare tutti coloro che si spostano da un posto all'altro; tecnicamente indica una persona in transito, che sta ancora compiendo la sua migrazione. In molti casi è difficile stabilire quando una persona sia giunta alla fine del proprio percorso migratorio o rimanga ancora un soggetto in transito, ancorché stazioni per mesi ed anni in un luogo. Immigrato è il migrante che raggiunge il Paese di destinazione e lì si stabilisce. Il criterio della residenza appare un buon modo per definire la categoria degli immigrati, anche se certo da una prospettiva analitica e non necessariamente biografica. È bene precisare che seguendo questo criterio la categoria degli immigrati include anche quella dei rifugiati (dato che i rifugiati sono quasi per definizione persone che si stabilizzano nella società di arrivo). L'emigrato è invece l'immigrato dalla prospettiva della società di partenza. Nella più generale categoria dei migranti distinguiamo: - il migrante economico, per indicare tutte quelle persone, migranti e immigrati, che si spostano per motivi economici. È stata molto utilizzata negli ultimi anni da vari Paesi europei per giustificare politiche migratorie selettive, aperte verso potenziali rifugiati e chiuse verso, appunto, i migranti economici. In realtà la distinzione tra rifugiato/richiedente asilo e migrante economico è molto più sottile di quanto si possa pensare, e dipende da criteri che spesso poco hanno a che fare con la mera applicazione della Convenzione di Ginevra; - il migrante irregolare, colui che, per qualsiasi ragione, entra in un Paese senza regolari documenti di viaggio. È una categoria che ne comprende molte altre, come i profughi (potenziali richiedenti asilo e rifugiati) che nella maggior parte dei casi giungono appunto in modo irregolare nei Paesi di destinazione, non potendo ottenere dai propri Paesi i documenti per viaggiare. Coloro che si trattengono sul territorio di un Paese straniero senza regolarizzare la propria posizione (ad esempio tramite richiesta di asilo oppure ottenimento di un permesso di soggiorno per motivi di lavoro) rimangono migranti irregolari, chiamati anche clandestini, per lo più con connotazione dispregiativa; - l'extracomunitario, è qualsiasi persona che non sia cittadina di uno dei ventotto Paesi membri. È un termine di per sé neutro, che però ha finito per assumere, almeno nel dibattito italiano, una connotazione negativa; - il rifugiato, identifica una precisa categoria giuridica, e si riferisce a una persona a cui è stato riconosciuto, appunto, lo *status* di rifugiato in base all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951. Si è cioè accertato, tramite un'apposita procedura, che la persona è stata costretta a lasciare il proprio Paese a causa di persecuzioni per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche, e che per questo non può tornare nel proprio Paese. Questa definizione deriva dall'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951, a cui fanno riferimento le diverse disposizioni nazionali che hanno riconosciuto la convenzione. È quindi tecnicamente scorretto definire rifugiati tutte le persone in fuga da Paesi in guerra, come ad esempio i siriani dal 2011 in avanti; - il richiedente asilo è colui che ha presentato domanda per ottenere l'asilo politico, e dunque lo *status* di rifugiato, in un Paese estero. Si tratta, anche qui, di una categoria definita giuridicamente e temporalmente. Infatti il richiedente asilo diventa altro (rifugiato, o migrante economico, o migrante irregolare) nel momento in cui ottiene una risposta definitiva alla sua domanda di asilo; - il profugo, è un termine generico che indica chi lascia il proprio Paese a causa di guerre, persecuzioni o catastrofi naturali. È dunque la parola più adatta per definire esodi di massa come quello siriano, anche se implica una condizione di passività che spesso non coglie la dimensione attiva e strategica che molte persone che migrano mettono in realtà in campo; - lo sfollato indica genericamente una persona costretta ad abbandonare la propria abitazione per gravi motivi esterni, come ad esempio una catastrofe naturale o una guerra. Nel linguaggio delle migrazioni però viene utilizzato come traduzione dall'inglese *internally displaced person*, che sta a indicare una persona che è costretta a lasciare la propria casa, ma rimane all'interno del proprio Paese».

<sup>34</sup> Si veda G. Michelini: "Protocolli delle Nazioni Unite contro la tratta di persone e contro il traffico di migranti: breve guida ragionata" (I), in *Diritto Immigrazione e Cittadinanza*, 2002, 1.

<sup>35</sup> L'ONU si è occupata delle vittime di reati, in termini generali, fin dalla Dichiarazione sui principi fondamentali di giustizia relativi alle vittime della criminalità e alle vittime di abuso di potere del 1985 (A/RES/40/34). La Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale di Palermo (12-15 dicembre 2000) con i due Protocolli addizionali (del 29 settembre 2003), uno per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, e uno per combattere il traffico di migranti, via mare e via aria (entrambi ratificati in Italia con legge 16 marzo 2006, n. 146) costituisce la fonte sovranazionale di maggiore rilevanza specifica in materia.

violenza (coercizione, forza, inganno, minaccia o sfruttamento di una posizione di vulnerabilità – intese in senso fisico, psicologico, morale, eccetera) al fine di riceverne un guadagno in forma di denaro o altri benefici che portino il trafficante ad avere il controllo o il possesso sul trafficato<sup>36</sup>. Tale controllo o possesso possono includere lo sfruttamento sessuale, lavorativo, oltre che la schiavitù o l'espianto di organi.

Per “traffico”, ovvero “contrabbando di migranti”, si intende, invece, l'ottenimento, diretto o indiretto, di benefici materiali o finanziari dal trasporto illegale di una persona dal suo Paese a un altro<sup>37</sup>.

La tratta di essere umani, nella definizione data dalle stesse Nazioni Unite, è individuata e definita attraverso un'accezione ricognitiva di più condotte che includono una serie di fenomeni diversi tra loro, ciascuno con dinamiche e peculiarità a sé stanti. Ciò che qualifica la condotta è l'elemento oggettivo rappresentato dalla condizione della persona trasportata, la posizione di debolezza e vulnerabilità, psico-fisica, in cui viene a trovarsi la vittima, prescindendo da qualsiasi considerazione di quale fosse l'iniziale volontà della persona trasportata, così che non assumono alcun rilievo le ragioni che possono averla indotta ad affidarsi ai trafficanti.

Gli obblighi di criminalizzazione delle condotte derivanti dai Protocolli di Palermo hanno determinato l'impegno, per gli stati parte, di prevedere come reati, nelle legislazioni nazionali, le fattispecie indicate, con una funzione di armonizzazione e progressivo avvicinamento delle legislazioni e di superamento delle problematiche di doppia incriminazione che frequentemente ostacolano la cooperazione<sup>38</sup>.

In questa ottica si è posta l'Unione europea<sup>39</sup> con la adozione della decisione quadro del Consiglio del 19 luglio 2002 sulla lotta alla tratta degli esseri umani (2002/629/GAI), poi sostituita

<sup>36</sup> L'articolo 3 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite del dicembre 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, definisce tratta di persone «il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone tramite l'impiego o la minaccia di impiego della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro forzato o prestazioni forzate, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi.»

<sup>37</sup> L'omologo articolo 3 del Protocollo addizionale per combattere il traffico di migranti via terra, via mare e via aria indica con il termine traffico di migranti “il procurare, al fine di ricavare, direttamente o indirettamente, un vantaggio finanziario o materiale, l'ingresso illegale di una persona in uno Stato di cui la persona non è cittadina o residente permanente”. Secondo il Protocollo “Ingresso illegale” indica il varcare i confini senza soddisfare i requisiti necessari per l'ingresso legale nello Stato di accoglienza e “Documento di viaggio o di identità fraudolento” indica qualsiasi documento di viaggio o di identità che è stato contraffatto o modificato materialmente da qualunque persona diversa dalla persona o autorità legalmente autorizzata a produrre o rilasciare il documento di viaggio o di identità per conto dello Stato o che è stato rilasciato o ottenuto in modo irregolare, tramite falsa dichiarazione, corruzione o costrizione o in qualsiasi altro modo illegale o che è utilizzato da una persona diversa dal legittimo titolare.

<sup>38</sup> Le misure introdotte con la Convenzione e con i Protocolli sono estremamente ampie; tra esse si richiamano, solo per citare quelle più rilevanti: l'obbligo di criminalizzare i delitti individuati nei testi normativi; l'attuazione di misure di prevenzione; l'attivazione di meccanismi di tutela delle vittime; la previsione di un efficace sistema di cooperazione al fine di individuare, processare e punire i responsabili; la previsione del recupero del profitto dei crimini. Gli obiettivi specifici attribuiti ai due Protocolli sono stabiliti nei rispettivi articoli 2, norme apparentemente simili, ma caratterizzate da una diversità di struttura. In particolare, gli scopi sono quelli di prevenire e combattere lo *smuggling* ed il *trafficking* promuovendo a tal fine la cooperazione tra gli Stati Parte e, per il solo Protocollo Tratta, tutelare ed assistere le vittime nel pieno rispetto dei loro diritti umani; laddove il Protocollo Migranti, più riduttivamente, afferma di tutelare al contempo i diritti dei migranti oggetto di traffico clandestino. In particolare, il solo Protocollo sulla tratta contiene norme a tutela delle vittime che prevedono, fra l'altro, la protezione della loro riservatezza ed identità, anche escludendo la pubblicità per i procedimenti giudiziari, introduce disposizioni finalizzate all'informazione, assistenza (anche tecnico-legale durante le fasi del procedimento) e protezione, con misure di recupero fisico, psicologico e sociale (anche in collaborazione con le organizzazioni non governative - tutti interventi non previsti per le vittime del semplice traffico). Ad esempio, è prevista la possibilità di fornire alloggio, assistenza sanitaria, opportunità di inserimento nonché di risarcimento del danno e che ogni Stato Parte prenda in considerazione l'adozione di misure che consentano alle vittime della tratta di restare nello Stato di accoglienza, e viceversa è prescritto allo Stato Parte di cui la vittima sia cittadina (nel caso in cui la stessa decida volontariamente di rimpatriare) di favorire il suo rientro, rilasciando i documenti di viaggio ed ogni altra autorizzazione necessaria. Mentre l'aspetto più pregnante del Protocollo traffico è quello di garantire al migrante la non punibilità penale per il fatto di essere stato coinvolto, quale oggetto, nelle condotte criminose individuate dal protocollo medesimo (articolo 5).

<sup>39</sup> L'adozione della decisione quadro del 2002 sulla tratta di esseri umani giunge a compimento di un complesso ed eterogeneo percorso normativo all'interno dell'Unione europea il cui avvio può collocarsi nella adozione della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 19 giugno 1990, che all'articolo 27 si limitava ad impegnare le Parti contraenti «a stabilire sanzioni appropriate nei confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione della legislazione di detta parte contraente relativa all'ingresso ed al soggiorno degli stranieri», vale a dire a reprimere quelle condotte che poi sarebbero state definite di *smuggling*, solo se commesse a scopo di lucro. In seguito, nell'ambito del cosiddetto terzo pilastro, relativo alla cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale,

dalla direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011<sup>40</sup>, per la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che ha introdotto una serie di norme per la definizione dei reati e delle sanzioni nell'ambito della tratta, dettando disposizioni comuni finalizzate a rafforzare la prevenzione delle relative attività criminali e ad ampliare il quadro delle misure di assistenza, sostegno e protezione delle vittime, riaffermando il principio di non respingimento («*non refoulement*»), in conformità alla Convenzione del 1951 relativa allo stato dei rifugiati (Convenzione di Ginevra), e agli articoli 4 e 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Da ultimo, il Parlamento europeo, nell'ambito di una valutazione generale della vastità del fenomeno della tratta, in stretta correlazione alla gravità

l'Unione europea ha sviluppato un approccio globale e pluridisciplinare in materia di prevenzione e contrasto alla tratta di esseri umani. Con l'articolo 2 della Convenzione di Bruxelles del 26.7.1995 istitutiva dell'Ufficio Europeo di Polizia (cosiddetta convenzione Europol) si è data una prima definizione dei fenomeni dello *smuggling* e del *trafficking*. Nel febbraio 1997 il Consiglio ha adottato un'azione comune (97/154/GAI del 24 febbraio 1997) relativa all'azione di contrasto al traffico di esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei minori, invitando gli Stati membri a riesaminare le legislazioni nazionali in materia e incoraggiando la cooperazione giudiziaria e la protezione delle vittime nelle procedure giudiziarie. Poco dopo, il Piano d'azione del Consiglio e della Commissione europea del 3 dicembre 1998 ha individuato la tratta degli esseri umani e lo sfruttamento sessuale dei bambini tra quei reati per cui occorre valutare la necessità e l'urgenza di adottare misure per la previsione di norme minime relative agli elementi costitutivi e alle sanzioni. Il Trattato di Amsterdam, entrato in vigore il 1° maggio 1999, ha espressamente menzionato all'articolo 29 il contrasto al traffico di esseri umani come uno dei principali obiettivi della cooperazione giudiziaria e di polizia e nelle conclusioni del Consiglio europeo di Tampere del 15-16 ottobre 1999 (ai punti 22, 23, 26, 48) è stato dato carattere prioritario alla lotta contro la tratta di esseri umani per la creazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia all'interno dell'Unione, favorendo l'armonizzazione delle legislazioni penali in materia di traffico a fini di sfruttamento. La decisione istitutiva di Eurojust, adottata dal Consiglio in data 28 febbraio 2002 (modificata nel 2009), attribuisce all'organismo compiti di coordinamento e di "snellimento" della cooperazione tra gli Stati membri per ogni reato grave, in particolare di criminalità organizzata, inclusa espressamente la tratta di esseri umani, allorquando siano coinvolti almeno due stati membri della Comunità, con possibilità di fornire sostegno anche qualora le indagini interessino un solo stato membro ed un Paese terzo. Nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza nel mese di dicembre del 2000, si ribadisce la proibizione della schiavitù e della tratta di esseri umani, che costituiscono una grave violazione dei diritti e della dignità dell'uomo (articolo 5), e si sottolinea la necessità «che gli Stati membri ravvicinino le loro disposizioni (...) per raggiungere l'obiettivo di offrire alle vittime della criminalità, indipendentemente dallo Stato membro in cui si trovino, un livello elevato di protezione». Tutti gli atti e le deliberazioni sopra menzionati hanno progressivamente contribuito a rafforzare, in ambito europeo, il sistema di prevenzione e repressione dei traffici di persone, e ben si inquadrano nel più ampio scenario normativo internazionale di sollecitazione all'adozione, da parte dei diversi Paesi, di misure omogenee per combattere seriamente il fenomeno della tratta. Dunque, anche l'Europa ha gradualmente dimostrato di essere fortemente impegnata per contrastare un fenomeno che la coinvolge direttamente quale area di destinazione dei traffici di persone fino a giungere alla adozione di un testo normativo specifico, la decisione quadro del Consiglio d'Europa sulla lotta alla tratta degli esseri umani del 19 luglio 2002 (2002/629/GAI). Peraltro, anche dopo l'adozione di tale testo è continuato il (virtuoso) percorso comunitario in materia. Ed infatti, pressoché coeva alla Decisione sulla tratta, è la decisione quadro del Consiglio d'Europa del 13 giugno 2002 sul mandato d'arresto europeo, che include la tratta tra i reati per cui è possibile il ricorso a tale incisivo strumento di cooperazione. Nel settembre 2002, al termine della "Conferenza europea sulla prevenzione e la lotta alla tratta di esseri umani - una sfida globale per il XXI secolo", che ha riunito centinaia di esperti in materia provenienti da tutti i Paesi europei, è stata resa pubblica la Dichiarazione di Bruxelles: pur non essendo un documento ufficiale dell'UE, il relativo testo è stato posto a fondamento dell'azione della Commissione europea in materia di lotta alla tratta e le sue conclusioni sono state adottate dal Consiglio dell'Unione europea dell'8 maggio 2003 che, raccomandando ai Paesi membri di ratificare la Convenzione di Palermo ed i relativi Protocolli, ha allegato in calce alle conclusioni la *Brussels declaration on preventing and combating trafficking in human beings*. La direttiva del Consiglio 2004/81/CE del 29 aprile 2004 ha ad oggetto, tra l'altro, il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di Paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un'azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti. Il Consiglio dell'Unione europea dell'1 e 2 dicembre 2005 ha adottato un Piano d'azione avente per oggetto le migliori pratiche destinate a prevenire e contrastare la tratta di esseri umani. Al di fuori dell'ambito strettamente comunitario, durante il vertice di Varsavia del 16 maggio 2005, i capi di stato e di governo dei Paesi membri del Consiglio d'Europa hanno firmato una Convenzione sull'azione contro il traffico di persone con l'obiettivo di combattere il traffico di esseri umani, nazionale o internazionale, sia legato o meno al crimine organizzato. L'entrata in vigore della Convenzione è avvenuta il 1° febbraio 2008. Da ultimo, la decisione quadro n.2002/629/GAI del 19 agosto 2002 è stata sostituita dalla direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, che ha colmato alcune lacune della precedente normativa. Si veda C. Ferrara, "Il traffico e la tratta di esseri umani", in V. Militello, A. Spena (a cura di): *Il traffico dei migranti. Diritto, tutele, criminalizzazione*, G. Giappichelli Editore, Torino, 2015.

<sup>40</sup> La direttiva 2011/36/UE del 5 aprile 2011, che rappresenta la prima direttiva penale dell'Unione europea, ha sostituito la decisione quadro 2002/629/GAI ampliando il raggio d'azione dell'Unione europea con riguardo a forme di sfruttamento non espressamente previste nella citata Azione Comune 97/154 GAI del 24 febbraio 1997. È l'ultimo di una serie di strumenti introdotti a livello europeo con l'obiettivo di realizzare una più rigorosa prevenzione e repressione della tratta di esseri umani. La direttiva 2011/36/UE si articola essenzialmente in quattro parti: la prima di diritto sostanziale relativa ai delitti e alle pene inerenti la tratta di esseri umani; la seconda relativa alle misure e agli strumenti processuali da adottare al fine di rendere più efficace il contrasto nei confronti di tali reati; la terza introduce una serie di norme, anche dettagliate, a tutela e sostegno delle vittime; l'ultima parte concerne le misure di prevenzione, di formazione e di monitoraggio a livello europeo. Persegue, nell'intenzione del legislatore comunitario, la finalità di costituire una più ampia azione di contrasto da realizzarsi a livello mondiale, coinvolgendo anche i Paesi terzi, da cui provengono o in cui vengono trasferite le vittime della tratta, e nei quali è essenziale realizzare operazioni dirette ad una maggiore sensibilizzazione, a ridurre la vulnerabilità, a sostenere e assistere le vittime, a lottare contro le cause profonde del fenomeno, contribuendo ad elaborare un'adeguata legislazione relativa a tali fenomeni criminali.

delle violazioni dei diritti umani ed alla necessità di disciplinare ogni forma di intervento volta ad attenuare le conseguenze negative verso le vittime di siffatti reati, ha adottato la risoluzione del 12 maggio 2016, ove si è ribadito che la tratta costituisce una gravissima violazione dei diritti fondamentali, come sancito all'articolo 5, paragrafo 3, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, e della dignità umana e dell'integrità fisica e psicologica delle vittime.

A sua volta, la legislazione italiana ha recepito la decisione quadro sulla lotta alla tratta con la legge 11 agosto 2003, n. 228, che ha riscritto in maniera significativa la disciplina codicistica in materia di delitti contro la personalità individuale e in particolare i delitti contro la libertà individuale, modificando alcune fattispecie già disciplinate e prevedendo un trattamento sanzionatorio più grave (in particolare gli articoli che vanno dal 600 al 602 codice penale, che si erano rivelati inadeguati a contrastare il traffico degli esseri umani, ormai divenuto un fenomeno, come ricordato, di proporzioni allarmanti e monopolio della criminalità organizzata transnazionale); la suddetta legge è stata successivamente e da ultimo novellata, in recepimento della direttiva UE del 2011, dal decreto legislativo n. 24 del 2014<sup>41</sup>.

La repressione del fenomeno dell'immigrazione clandestina generalmente intesa, sia nell'ipotesi di traffico sia di tratta, trova oggi disciplina e regolamentazione in un complesso articolato di norme:

- il traffico di migranti, sia nelle condotte di favoreggiamento dell'immigrazione, sia di favorire la permanenza dell'immigrato clandestino è previsto e punito dall'articolo 12 del decreto legislativo n. 286 del 1998, successivamente integrato e modificato dalla legge n. 189 del 2002 e da ultimo dalla legge n. 94 del 2009<sup>42</sup>;
- la tratta di persone è espressamente punita nel nostro ordinamento dalla legge n. 228 del 2003, con la quale sono stati riscritti gli articoli 600, 601 e 602 del codice penale, già relativi alla riduzione in schiavitù, con la individuazione delle diverse condotte di riduzione in schiavitù e di tratta di persone e acquisto e alienazione di schiavi<sup>43</sup>. La definizione delle

<sup>41</sup> Si veda A. Peccioli: "Giro di vite contro i trafficanti di esseri umani: le novità della legge sulla tratta di persone", in *Diritto Penale e Processo*, 2004, n.1, 36 ss; E. Rosi: "Tratta di persone e riduzione in schiavitù. Le modifiche processuali e sostanziali e le norme transitorie", in *Diritto e giustizia* 2004, Ins. n. 3, 52-66; L. Scagliarini: *Il traffico degli esseri umani e la cooperazione giudiziaria internazionale*, Relazione all'Incontro di studi organizzato dal C.S.M. sul tema *Le tecniche di indagine in materia di tratta*, Roma, 7-9 giugno 2010 in [www.cosmag.it](http://www.cosmag.it); C. Vallini: "Commento alla legge 11.8.2003, n. 228, articolo 1", in *Leg. Pen.*, 2004, 635 ss.; F. Caccamo: "Commento alla legge 11.8.2003, n. 228, articolo 3", in *Leg. Pen.*, 2004, 669 ss.

<sup>42</sup> Il vigente articolo 12, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1998 individua come condotte penalmente rilevanti, salvo che il fatto costituisca più grave reato, il promuovere, dirigere, organizzare, finanziare o effettuare il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compiere altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente» in violazione delle disposizioni del testo unico. La Cassazione ha più volte chiarito che trattasi di «reato di pericolo, che si perfeziona per il solo fatto che l'agente pone in essere, con la sua condotta, una condizione, anche non necessaria, teleologicamente connessa al potenziale ingresso illegale dello straniero nel territorio dello Stato, ed indipendentemente dal verificarsi dell'evento» (si veda, *ex plurimis*, Cass. n. 28819/2014). La fattispecie in esame configura «un reato a condotta libera e a consumazione anticipata» (Cass. I, 23.6.2000, n. 4586). Pertanto, ai fini della configurabilità del reato *de quo*, è sufficiente la ricorrenza di «atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato o di altro Stato del quale la persona non è cittadina» senza che rilevi il conseguimento della finalità avuta di mira (si veda, *ex plurimis*, Cass. n. 27106/2011 e Cass. n. 1082/2008). Il legislatore ha inteso garantire una tutela rafforzata all'interesse rappresentato dalla sicurezza dello Stato e della cooperazione, anticipando la punibilità alla soglia del pericolo. Con legge n. 189 del 2002 il legislatore ha esteso la punibilità anche a chi favorisce l'ingresso temporaneo nel territorio italiano da parte di un clandestino destinato a stabilirsi in altro Stato del quale non è cittadino e non ha titolo di residenza permanente. Sono state altresì previste, al comma 3 del predetto articolo, una serie di fattispecie aggravanti e, in particolare, nei casi in cui a) ove il fatto riguardi l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone, ed i fatti siano commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

<sup>43</sup> La fattispecie prevista all'articolo 600 del codice penale prevede il reato di riduzione o mantenimento in schiavitù o servitù. Due sono le condotte punibili: la riduzione o il mantenimento in schiavitù, che consiste semplicemente nell'«esercizio su una persona dei poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà»; con ciò intendendosi sia le situazioni di fatto che quelle di diritto (questione dibattuta nella vigenza della precedente formulazione della norma che sembrava applicarsi solo laddove fosse prevista la schiavitù come istituto giuridico). Il reato è dunque a forma libera e la condotta deve essere reiterata: la riduzione o il mantenimento in servitù, definita come una soggezione continuativa a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportino lo sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi. Tale specificazione è ulteriormente circostanziata dalla previsione delle modalità mediante le quali si può attuare lo stato di soggezione: violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona. La fattispecie prevista

condotte punibili a titolo di tratta è stata poi da ultimo ampliata dal recente decreto legislativo n. 24, del 2014 che ha dedicato attenzione anche al profilo del risarcimento delle vittime;

- lo sfruttamento della manodopera è punito dall'articolo 603-*bis* codice penale, introdotto con la legge n. 148 del 2011, successivamente modificato con legge n. 199 del 2016 che ha sanzionato la condotta di caporalato;

- l'articolo 416, comma 6, codice penale, come modificato dalla legge n. 228 del 2003, ha introdotto un regime sanzionatorio aggravato per i sodalizi criminosi dediti alla commissione di tali tipologie di reati;

- l'articolo 602-*ter*, codice penale individua specifiche circostanze aggravanti per le ipotesi di reato qui in considerazione<sup>44</sup>.

È dato ad oggi registrare un progresso nelle legislazioni nazionali sul piano della risposta sanzionatoria al fenomeno della tratta. In proposito la relazione della DNA rileva che più di novanta Paesi tra quelli interessati dalla raccolta dati promossa dall'U.N.O.D.C. si sono dotati di una normativa interna che criminalizza la tratta di persone, pur segnalando che restano alcune serie carenze, come comprovato dal fatto che nove Paesi (localizzati, in prevalenza, nel Nord Africa e nell'Area Sub Sahariana) sono del tutto privi di legislazione, mentre diciotto Paesi hanno introdotto normative nazionali che coprono solo alcune forme di sfruttamento finale, con la conseguenza che più di 2 miliardi di persone risultano totalmente prive della protezione assicurata dalla normativa del Protocollo sul traffico di persone annesso alla Convenzione ONU del 2000. «Il numero di Paesi dotati di una legge che punisce la maggior parte delle forme di tratta di persone, in linea con la definizione utilizzata per la tratta di persone nel protocollo delle Nazioni Unite, è aumentato da 33 nel 2003 (18%) a 158 nel 2016 (88%). Questo rapido progresso sta a significare che più le vittime sono assistite e protette, più i trafficanti sono individuati quali responsabili di siffatti reati. Tuttavia, la maggior parte della legislazione nazionale è stata adottata di recente, in particolare nel corso degli ultimi otto-dieci anni e le condanne, per tale motivo, sono ancora poco numerose».


Va infine evidenziato che «sebbene la maggior parte dei Paesi si siano dotati di una legislazione nazionale per affrontare i reati di tratta, il numero delle vittime è di gran lunga sproporzionato rispetto a quello dei colpevoli condannati»<sup>45</sup>.

---

dall'articolo 601 c.p., la cui rubrica è stata modificata da *tratta e commercio di schiavi a tratta di persone*, a sua volta prevede due condotte in via alternativa: - la prima, consiste nel reclutare, introdurre nel territorio dello Stato, trasferire anche al di fuori di esso, trasportare, cedere l'autorità sulla persona, ospitare una o più persone che si trovano già nelle condizioni di schiavitù o servitù descritte dall'articolo 600 c.p.; - la seconda fattispecie è, invece, posta in essere da chi realizza le medesime condotte sopradescritte avvalendosi di particolari modalità: inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. La fattispecie prevista all'articolo 602 c.p. disciplina l'acquisto e l'alienazione di schiavi, ipotesi residuale rispetto a quella dell'articolo 601 c.p..

<sup>44</sup> Con legge n. 108 del 2010 era stata inserita nel codice penale la previsione di cui all'articolo 602-*ter*, norma successivamente rivisitata dalla legge n. 172 del 2012 e dal decreto legislativo n. 39 del 2014, che hanno introdotto ulteriori aggravamenti di pena ove la riduzione in schiavitù e la tratta siano realizzate attraverso le modalità ivi indicate.

<sup>45</sup> Relazione della DNA periodo 1/7/2015 - 30/5/2016.



Source: UNODC elaboration of national data.



Source: UNODC elaboration of national data.

Sul piano della percezione sociale e nel linguaggio comune traffico e tratta tendono però ancora a confondersi, almeno nell'opinione pubblica che difficilmente distingue la persona trafficata dall'immigrato irregolare e attribuisce alla prima il ruolo di vittima. Impropriamente si introduce la distinzione tra vittime innocenti e vittime colpevoli, ritenendo che solo le prime siano meritevoli di protezione per gli abusi a cui sono sottoposte. Il problema è particolarmente visibile soprattutto con riferimento alla tratta per fini sessuali, ove si tende a riconoscere attenzione e protezione alle sole vittime autentiche, quelle in grado di provare di essere state forzate a diventare prostitute. Per coloro che erano già coinvolte nella prostituzione prima di essere trafficate, lo sfruttamento viene considerato una conseguenza di una loro presunta colpa e l'iniziale consenso a svolgere quell'attività anche in condizioni non coercitive giustificerebbe il diniego di protezione.

La fallacia della distinzione tra vittime innocenti e colpevoli deve divenire patrimonio condiviso di ogni operatore e della stessa opinione pubblica. E' l'elemento della coercizione che infatti qualifica lo sfruttamento, non già la volontà iniziale, più o meno presunta, della persona che può aver accettato anche inizialmente condizioni coercitive. Il rilievo della presunta immoralità della vittima indurrebbe al paradosso di dover, prima di perseguire il responsabile del reato, accertare l'inesistenza di tale condizione.

Gli stessi auditi, nel corso delle attività del XII Comitato, in base alle proprie competenze e alle proprie esperienze, hanno più volte richiamato la differenziazione concettuale e normativa dei due fenomeni, oltre che la sua ricaduta sul piano operativo e sul versante dell'attività investigativa e giudiziaria, su quello della tutela delle vittime, delle politiche sociali e di integrazione. Una distinzione terminologica e normativa che, a fronte del contesto attuale, rischia di offrire più difficoltà che strumenti risolutivi adeguati.<sup>46</sup>

Più propriamente, è stato rilevato come le differenze tra la definizione giuridica, e quindi tra gli aspetti giudiziari riguardanti il fenomeno della tratta e quello della migrazione clandestina,

<sup>46</sup> Un aspetto emerso nel corso dei lavori e che si potrebbe definire "trasversale" alle competenze e alle esperienze è quello delle considerazioni sviluppate dagli auditi in merito alla distinzione terminologica e quindi giuridica tra il fenomeno della tratta, del traffico di esseri umani, della migrazione clandestina e dei cosiddetti "migranti economici". Che si trattasse di operatori del sociale e dell'accoglienza, di esperti della legislazione o di esponenti delle forze dell'ordine e dell'autorità giudiziaria, la questione della sovrapposizione e della ormai strutturale coincidenza tra i fenomeni ancora oggi distinti ha rappresentato un elemento premessivo, se non propriamente centrale, dei contributi offerti.

abbiano indotto le forze di polizia ad avere problemi nella raccolta di indizi idonei a configurare ipotesi di reato di tratta di esseri umani.<sup>47</sup> Difficoltà per lo più riscontrate nel captare e reprimere i flussi della tratta di esseri umani sul piano dell'individuazione e della relativa classificazione delle vittime, a causa dei differenti soggetti coinvolti nell'accoglienza o nel processo per la loro identificazione (forze di polizia, organizzazioni non governative, autorità di immigrazione, enti locali, ecc.). Altre volte, gli ostacoli all'emersione ed all'individuazione delle vittime dipendono dagli stessi legami che caratterizzano il rapporto tra trafficante, trafficato e comunità di provenienza; così, ad esempio, la minaccia di ritorsioni verso i familiari o le stesse credenze spirituali (si veda il caso dei riti *voodoo* per alcune vittime di origine africana). Pertanto, appare quantomeno complesso riuscire a far emergere, e quindi ad individuare adeguatamente, le singole situazioni ed a collocare le vittime in un percorso di valorizzazione ed integrazione sociale nel Paese di arrivo<sup>48</sup>.

Parimenti, la separazione dei due fenomeni soprattutto sul piano giuridico è apparsa, nel corso degli ultimi anni, profondamente limitante per l'attività di monitoraggio e di indagine, come emerso nel corso delle audizioni svolte.

Nell'esaminare il fenomeno della tratta, non si può prescindere da un approccio di genere, riconoscendo come essa si confermi, anche alla luce degli ultimi dati disponibili, fenomeno criminale che colpisce in prevalenza le donne (che costituiscono il 51% delle vittime) e le ragazze minorenni (pari al 20%). Gli uomini (pari al 21%) sono prevalentemente sfruttati per attività di lavoro forzato (in agricoltura, nelle industrie manifatturiere e nelle attività di collaborazione domestica), mentre i ragazzi (minorenni) sono spesso indotti all'accattonaggio ovvero ad attività predatorie nei contesti urbani e suburbani delle grandi città<sup>49</sup>.

Ciò premesso, in ragione delle riscontrate difficoltà di individuazione tra le due ipotesi, si può tentare di delimitare l'ambito tra la fattispecie del traffico rispetto alla tratta in ragione:

- di una condotta maggiormente aggressiva del soggetto attivo della tratta che sfrutta, attraverso lo strumento della violenza fisica e psicologica, persone vulnerabili e che articola la sua condotta in più fasi: reclutamento, gestione, sfruttamento intensivo delle persone trasportate;
- dell'elemento temporale, poiché nel traffico il rapporto tra il migrante e il soggetto criminale si esaurisce generalmente nel tempo strettamente necessario per il trasporto, mentre nella tratta il rapporto non ha una durata prestabilita e solitamente tende ad essere particolarmente lungo;
- della preoccupazione del buon fine della "merce", vale a dire della cura che essa arrivi integra a destinazione. Per il traffico, tale interesse può venir meno, essendo già stato incassato il compenso e realizzato il guadagno per il viaggio.<sup>50</sup>

Il rapporto dell'United Nations Office for Drugs and Crimes (UNODC) evidenzia che la vittima di *smuggling* è, in genere, consenziente ad essere trasportata anche in condizioni pericolose e degradanti, mentre la vittima di *trafficking* spesso non lo è, seppure può esserlo stata in un momento iniziale. Lo stato di sottomissione si protrae in virtù della costrizione attuata dalla condotta del trafficante. Inoltre, lo *smuggling* termina con l'(eventuale) arrivo a destinazione della persona, mentre *il trafficking* si protrae con lo sfruttamento, che ne costituisce l'essenza e la finalità.

<sup>47</sup> Seduta del 28 settembre 2015, audizione del direttore della II divisione del servizio centrale operativo della Polizia di Stato, Vincenzo Nicoli, resoconto stenografico.

<sup>48</sup> Seduta del 12 ottobre 2015, audizione del comandante del III reparto del raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, Rubino Tomassetti, resoconto stenografico; seduta del 19 ottobre 2015, audizione del procuratore nazionale aggiunto antimafia e antiterrorismo, Giusto Sciacchitano, resoconto stenografico.

<sup>49</sup> La stessa Direttiva 2011/36UE fa riferimento alla necessità di un quadro giuridico e politico che riconosca la tratta come un fenomeno di genere.

<sup>50</sup> Seduta del 12 dicembre 2016, audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Calogero Ferrara, resoconto stenografico.

Infine, mentre lo *smuggling* è necessariamente transnazionale, il *trafficking* potrebbe anche non esserlo, riguardando persone, trasformate in vittime una volta raggiunto lo stato di destinazione.<sup>51</sup>

Concludendo, è doveroso ribadire:

- l'assoluta irrilevanza della volontà di migrare, di sottoporsi a pratiche immorali o addirittura di subire forme di sfruttamento più o meno violente rispetto all'assunzione del ruolo di vittima in relazione ad entrambi i fenomeni e, conseguentemente, la erroneità della distinzione, che invece spesso viene in considerazione, tra vittime innocenti e vittime colpevoli;
- la volontarietà della persona trasportata non ha la minima rilevanza nel traffico di migranti, dove rileva, invece, l'aver procurato l'ingresso di un migrante in uno Stato in violazione delle leggi in esso vigenti;
- non è un elemento utile di distinzione tra i due fenomeni la rotta seguita, posto che, molto spesso, essi si sviluppano sui medesimi canali, per altro coincidenti con quelli utilizzati per ogni altro traffico illecito (armi, stupefacenti, auto rubate, tabacchi) e soprattutto attraverso l'impiego dei medesimi metodi, rendendo particolarmente difficile l'individuazione dell'una o dell'altra situazione.

### 3.3 DINAMICHE E LINEE DI SFRUTTAMENTO

Nel traffico dei migranti (cosiddetto *smuggling*) il soggetto criminale svolge una funzione assimilabile a quella di un'agenzia che offre un servizio di trasporto, disinteressandosi completamente del futuro della persona trasportata; viene così ad instaurarsi un rapporto "commerciale" tra il migrante che chiede un servizio, di norma illegale, ed il criminale che glielo offre dietro adeguato compenso. All'opposto, nella tratta degli esseri umani (cosiddetta *trafficking*), di norma, non vi è alcuna pattuizione tra criminale e vittima ed il destino della "merce" ha una rilevanza fondamentale per il trafficante, poiché i reali guadagni derivano dal futuro impiego che il criminale farà del "bene" trasportato (prostituzione, lavoro nero, pedopornografia, ecc.)<sup>52</sup>.

Le rotte utilizzate per il traffico e la tratta sono le medesime, così le dinamiche; vi è un Paese di origine, uno di transito, uno di destinazione; l'oggetto del traffico è sempre la persona, spesso, nell'uno come nell'altro caso, il trasportato viene venduto da una organizzazione all'altra<sup>53</sup>; le modalità di estorsione, sottomissione e sfruttamento – almeno lungo il percorso – sono le stesse; il sistema di vessazione, umiliazione, annullamento umano sono analoghe; persino le occasioni di trasbordo sono praticamente le medesime se consideriamo che nella stessa carovana che parte, ad esempio, dal sud Sudan verso i deserti e arriva in Libia e poi è trasferita sui barconi che salpano per la Sicilia, vi sono sia i "migranti economici" sia le ragazze nigeriane vendute alle *maman* per essere destinate alla prostituzione<sup>54</sup>.

Il traffico si articola in un certo periodo di tempo e interessa il territorio di più Stati. E' frequente che alcuni elementi obiettivi si manifestino in uno Stato diverso da quello in cui la persona ha iniziato il viaggio; può accadere che proprio a seguito del manifestarsi di tali elementi si possa configurare un'ipotesi di *trafficking*, piuttosto che di semplice *smuggling*. Si rende pertanto necessario conoscere tutte le fasi in cui si è articolata la condotta per poterla identificare e qualificare giuridicamente in maniera corretta.

<sup>51</sup> UNODC, *Office on Drug and Crime, Trafficking in persons: global patterns*, 2006 in [www.unodoc.org](http://www.unodoc.org).

<sup>52</sup> Ordinanza DDA Palermo richiamata dal procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Calogero Ferrara, nella audizione del 12 dicembre 2016, resoconto stenografico.

<sup>53</sup> Relazione sulla tratta di esseri umani, DNA, Giusto Sciacchitano sostituto Procuratore Nazionale Antimafia DOC 738. 2.

<sup>54</sup> Seduta del 14 settembre 2015, audizione della referente nazionale sul tema della tratta dell'ASGI, Francesca Nicodemi, resoconto stenografico; seduta del 2 novembre 2015, audizione della Rappresentante speciale per la lotta alla tratta dell'Alto Commissariato Onu per i diritti umani, Maria Grazia Giammarinaro, resoconto stenografico.

La tratta si sviluppa principalmente su tre linee di sfruttamento: quello sessuale, quello lavorativo e quello dell'accattonaggio (o di altre forme illegali di economie). Come è facile immaginare, delle tre principali attività illegali la prima, quella della prostituzione, rappresenta nettamente il settore maggiormente ricettivo per le organizzazioni criminali. Secondo dati delle Nazioni Unite, in Europa oltre il 60% delle vittime di tratta sarebbe sfruttato a fini sessuali e all'incirca il 30% per altri lavori.

E' una differenziazione per attività coerente con quella di genere, che vede circa il 75% delle vittime di sesso femminile (donne adulte pari a circa il 60% e minorenni pari a circa il 15%) mentre quelle di sesso maschile vedono il 10% di uomini adulti e circa il 15% di minorenni<sup>55</sup>.

I dati di genere e quelli d'età mostrano un quadro fortemente critico, le donne ed i minorenni rappresentano circa il 90% delle vittime di tratta. Con riguardo a quest'ultimo aspetto l'individuazione di strategie idonee non solo all'emersione ed alla repressione del fenomeno ma alla sua comprensione e alla tutela e integrazione delle vittime diviene esigenza prioritaria della politica del nostro stato<sup>56</sup>.

Le recenti indagini giudiziarie e l'allarme lanciato dall'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) mostrano come il fenomeno della tratta sia in crescita esponenziale. Sempre più emergono situazioni di gravi violenze e abusi a cui è esposta la maggior parte delle persone che arrivano in Italia via mare, transitando dall'Egitto, dalla Libia e dai paesi del Maghreb. Secondo un *report* dell'OIM, presentato in occasione della "Giornata contro la Tratta" il 18 ottobre 2015 alla Camera dei deputati, e basato su 9 mila interviste realizzate in dieci mesi, il 71% delle persone trafficate subirebbe "pratiche affini a quelle della tratta", ovvero detenzioni arbitrarie, rapimenti a scopo estorsivo, lavoro forzato o non pagato e offerta di soldi in cambio di sangue o organi. Sono state rappresentate situazioni di nuova para-schiavitù, che vede maggiormente esposti i cittadini provenienti dall'Africa occidentale, da Nigeria, Senegal, Gambia, Guinea Conakry, Costa D'Avorio e Mali. Spesso si tratta di persone giovanissime, la cui età si aggira tra i 18 e i 25 anni, intercettate da gruppi criminali nei vari Paesi di transito verso l'Europa. La lunga durata dei viaggi, che nel 35% dei casi superano i sei mesi, rende più probabile che la condizione di trasportati si trasformi in una situazione di grave sottomissione e di schiavitù. I dati del rapporto evidenziano altresì che sempre più donne nigeriane, all'interno dei flussi di persone in arrivo dalla Libia, sono tradotte al fine del successivo sfruttamento a scopo sessuale. I dati resi noti parlano di addirittura 3600 donne arrivate nei primi sette mesi del 2016, l'80% delle quali è nelle mani di *network* criminali organizzatissimi e capaci di intercettarle anche nei centri di prima accoglienza, in tutta la penisola. Moltissime delle quali sono di giovanissima età.

### 3.4 LE REGOLE DEI TRAFFICANTI

Recenti indagini giudiziarie<sup>57</sup> hanno posto in evidenza come, contrariamente a quanto si potesse pensare, in entrambi i casi (sia per lo *smuggling* sia per il *trafficking*) il "carico umano" rappresenti pur sempre un elemento prezioso per i trafficanti i quali, nonostante le spregiudicate

<sup>55</sup> Si veda *Global Report on Trafficking in Persons 2012*, a cura dello United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC).

<sup>56</sup> Parte del dibattito politico e legislativo al momento della stesura della presente relazione verte sulla riforma della normativa relativa alla tutela dei minori stranieri non accompagnati – fortemente promossa dall'organizzazione *Save the Children* e da altre realtà associative, quali ad esempio l'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione (ASGI) –, nonché sul decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24, di attuazione della direttiva 2011/36/UE relativa alla prevenzione ed alla repressione della tratta di esseri umani ed alla protezione delle vittime. Notevoli problemi riguardanti il perseguimento di politiche di accoglienza e di integrazione dipenderebbero peraltro dalle difficoltà di identificazione e più in generale di rilevamento dei dati anagrafici, linguistici ed etnici, come emerso nel corso delle audizioni della coordinatrice dell'associazione gruppo Abele *onlus*, Mirta Da Pra Procchia e della referente nazionale sul tema della tratta dell'ASGI, Francesca Nicodemi, svoltesi rispettivamente il 27 luglio e il 14 settembre 2015. Ulteriore problematica relativa all'assenza di un'unica e condivisa banca dati di elementi caratteristici e di identificazione (foto, impronte, ecc) è emersa dall'audizione del direttore del servizio immigrazione della direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere del Ministero dell'interno, Vittorio Pisani, svoltasi il 28 settembre 2015.

<sup>57</sup> Procura della Repubblica di Palermo, DDA, decreto di fermo a carico di Woldu Tesfahiweit del 30 maggio 2014.

condizioni in cui garantiscono i trasporti in mare, servendosi di navi fatiscenti, sovraccariche, conservano comunque un interesse al positivo risultato finale del viaggio, cioè a prescindere dal fatto che abbiano già riscosso il prezzo in via anticipata. Lo sbarco di migranti in territorio europeo permette di implementare il loro guadagno sia in vista di futuri servizi da offrire – il più delle volte lo sbarco nel primo porto del mediterraneo rappresenta solo un approdo verso altre destinazioni, avendo così ancora opportunità di lucrare sui successivi trasferimenti in altri Paesi dell'Europa – sia soprattutto in ragione del fatto che, ove i loro traffici fossero coronati da insuccesso, potrebbero perdere di credibilità e di conseguenza quote di mercato, con il rischio di venire sostituiti da altre organizzazioni concorrenti. Temono di poter perdere la reputazione di trafficanti capaci e di non riuscire ad attrarre nuovi clienti nel caso in cui troppe barche non arrivassero a destinazione.

### Le regole dei trafficanti

- 1) La partenza delle barche non deve avvenire con il mare in tempesta.
- 2) L'organizzatore del viaggio è responsabile, quindi deve aspettare il momento giusto per partire.
- 3) Ogni 50 persone caricate ci devono essere due rappresentanti dell'organizzazione per dare le giuste indicazioni.
- 4) Si devono imbarcare solo persone che hanno il consenso dei familiari, così che poi non si abbiano lamentele di sorta se succede qualcosa.
- 5) Le persone imbarcate devono essere redarguite su come comportarsi una volta imbarcate (soprattutto non devono spostarsi per non sbilanciare il carico) e essere picchiate a dovere ove non rispettano le regole.
- 6) Bisogna picchiare frequentemente le persone per farle stare calme a bordo ed evitare che la barca si ribalti.
- 7) Dotare la nave di un telefono satellitare, così che si possano chiamare i soccorsi e si possa richiedere l'intervento della Marina Militare Italiana appena fuori dalle 12 miglia dalle coste libiche.
- 8) Dopo che la nave è salpata, se entro due o tre giorni non si hanno notizie bisogna chiamare i soccorsi.
- 9) Se rispetti le regole ed il viaggio andrà male, si vede che questo è stato il volere di Allah, *Insciallah!*

Lo spaccato di questa cruda realtà economica, in cui la vita delle persone non ha di per sé alcun valore, è chiaramente emersa nel corso delle indagini condotte dalla DDA di Palermo<sup>58</sup>, dopo la sciagura di Lampedusa, ove dal tenore delle conversazioni intercettate tra trafficanti è dato rilevare la preoccupazione di una ricaduta negativa per l'organizzazione dal clamore suscitato nell'ambiente dalla tragedia; qualora divenisse elevato il rischio di perdita del carico, le persone non si rivolgerebbero più a loro.

Eloquente in tal senso è una conversazione intercettata tra due grossi trafficanti, intercorsa tra il Sudan e la Libia, ove l'uno dice all'altro: «ricordati che un errore che tu commetti non danneggia solo te, ma danneggia tutti noi»<sup>59</sup>; da qui la necessità che si rispettino determinate regole, altrimenti un evento di così ampia risonanza, quale era stato quello della morte di 336 persone, poteva danneggiare il *business* di tanti altri.

<sup>58</sup> Si tratta delle note operazioni Glauco 1 e Glauco 2.

<sup>59</sup> Seduta del 12 dicembre 2016, audizione del sostituto procuratore della Repubblica presso il tribunale di Palermo, Calogero Ferrara, resoconto stenografico.

A tal fine, sempre nel corso di dette conversazioni, si è avuto modo di apprendere dell'esistenza di un vero e proprio regolamento dettato dai trafficanti, a cui bisogna attenersi durante le fasi del trasporto in mare per non compromettere il carico.

#### 4 TRATTA (E TRAFFICO) DI ESSERI UMANI

Tra traffico e tratta esistono, come già si è detto, differenze significative, se pure i confini siano labili e frequenti episodi di traffico *in itinere* divengano casi di tratta. I due mercati, sempre contigui, tendono spesso a confondersi.

Le organizzazioni e i singoli imprenditori talvolta svolgono entrambe le attività, e spesso le vie di trasporto internazionale coincidono, in tutto o in parte (l'Albania, ad esempio, è stata per lungo tempo stazione di raccolta di gran parte dei migranti dell'Est europeo e dell'Asia, indipendentemente dal loro ruolo, di vittime del traffico a fini di sfruttamento o di semplici acquirenti del servizio di trasporto illegale in altro Stato, da loro richiesto. Ora la Libia è diventato il più importante centro di "stoccaggio" di ogni vittima del traffico proveniente da tutta l'Africa). Inoltre, accade frequentemente che la persona trasportata, inizialmente richiedente il servizio di ingresso migratorio illegale in uno Stato, divenga in un momento successivo vittima di tratta. In molti casi accade che i migranti che si rivolgono ai trafficanti per l'attraversamento illecito dei confini nazionali in un secondo momento diventino vittime di tratta. Difatti non è raro che il *passeur* si tramuti in vero e proprio sfruttatore o che metta il migrante nelle mani di una rete di sfruttamento.

##### 4.1 NAZIONALITÀ E ROTTE

Secondo i dati dell'Europol le vittime di tratta provengono prevalentemente da Albania, Russia, Ucraina, Ghana, Nigeria, Cina, Vietnam e Brasile<sup>60</sup>.

Le vittime di nazionalità brasiliana e albanese rappresentano quelle più difficili da individuare una volta presenti nel territorio intra-Schengen, in ragione del fatto che le organizzazioni riescono a mimetizzarle e farle passare per cittadine comunitarie. Nel primo caso, le organizzazioni criminali riescono a farle entrare in Italia con visti turistici poi, una volta nel Paese, le muniscono di documenti falsi, per lo più portoghesi, sfruttando il fatto che parlano tale lingua; nell'altro caso, invece, da quando vi è stata la liberalizzazione del visto d'ingresso, in ragione di un futuro ingresso dell'Albania nella Unione europea, è stata chiaramente favorita la circolazione nel territorio europeo dei cittadini e in conseguenza anche delle vittime da destinare alla prostituzione<sup>61</sup>, rendendo pressoché impossibile una loro rilevazione al momento del passaggio alle frontiere.

I dati sulla tratta evidenziano un incremento esponenziale delle vittime destinate all'induzione alla prostituzione; tra le giovani provenienti dall'aerea del centro Africa (Ghana e Nigeria) si sono

<sup>60</sup> Relazione DNA, 2015-2016, pagina 350 e seguenti: «La maggioranza (65%) di vittime registrate provengono da Stati membri dell'UE. Il 64% di vittime di sesso maschile ed il 65% di vittime di sesso femminile registrate sono cittadini dell'UE. Tuttavia, fra le vittime registrate dall'Africa o CELAC Paesi ci sono più femmine rispetto alla media globale; tra le vittime registrate in Asia ci sono più maschi rispetto alla media, sebbene le femmine costituiscono ancora la maggioranza. Nei tre anni di periodo coperto dai dati, i primi cinque Paesi di cittadinanza nell'UE, in termini di numeri assoluti delle vittime registrate sono stati, Romania, Bulgaria, Paesi Bassi, Ungheria e Polonia. Per i cittadini extracomunitari, i primi cinque Paesi sono stati Nigeria, Brasile, Cina, il Vietnam e la Russia. Vittime provenienti da alcuni Paesi non UE sono registrate in molti Stati membri; altri sono massicciamente registrate in uno o due Paesi dell'UE. Nella analisi dei numeri bisogna tener conto di alcune circostanze tra cui, ad esempio, quello secondo cui i bulgari, rumeni ed i cittadini lettoni entrano in contatto più facilmente con le autorità come vittime della tratta di esseri umani nel periodo 2010-2012, sia nel proprio Paese che in tutta la UE. Per i cittadini di Ungheria, Slovacchia, Lituania e Paesi Bassi si è riscontrato anche un elevato tasso di prevalenza di vittime registrate del traffico. Tuttavia, per le prime tre, il tasso è stato molto superiore al di fuori del proprio Paese, mentre i cittadini dei Paesi Bassi sono stati registrati, quasi esclusivamente, nel loro Paese. I cittadini di Francia, Germania, il Regno Unito e la Spagna hanno un tasso di prevalenza ridotto nonostante il maggior numero assoluto di vittime registrate nei loro territori».

<sup>61</sup> Audizione del direttore del servizio immigrazione della direzione centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere del Ministero dell'interno, Vittorio Pisani, seduta del 28 settembre 2015.

registrati un rilevante incremento della popolazione femminile (rispettivamente più 69% e più 85% in breve periodo) e un aumento della presenza di prostitute di dette nazionalità. Non si registrano significativi mutamenti delle rotte utilizzate per raggiungere l'Europa rispetto a quanto già a conoscenza, anche se i mutamenti delle politiche dell'immigrazione determinano adattamenti e spostamenti dei flussi<sup>62</sup>.

Le rotte tradizionali di ingresso nel territorio europeo maggiormente sfruttate rimangono quella africana, che si sviluppa dal Corno d'Africa e attraverso il Sudan e il Ciad raggiunge la Libia, per poi approdare sulle coste meridionali dei paesi europei affacciati sul Mediterraneo, quella medio orientale e quella balcanica, per lo più sfruttate da chi proviene dal sud-est asiatico.

Le attività investigative ci dicono che i flussi migratori diretti verso il nostro Paese investono attualmente due teatri principali.

L'uno, attualmente in calo rispetto agli anni precedenti, interessa le coste pugliesi e in parte quelle calabresi e lucane prospicienti l'Adriatico meridionale e lo Jonio. Le modalità più comune di trasporto in quest'area di migranti avviene utilizzando potenti gommoni, allestiti ed equipaggiati dalle organizzazioni criminali. I tentativi di sbarco avvengono normalmente con manovre atte a eludere i sistemi di vigilanza a mare in quanto, raggiunte le coste italiane e proceduto allo sbarco, gli scafi si riallontanano immediatamente.

Diverse sono le caratteristiche del fenomeno del traffico di esseri umani sull'altro versante, quello del Mediterraneo centrale, a ridosso delle coste nordafricane. Le organizzazioni di trafficanti che gestiscono questi viaggi pianificano le traversate del Canale di Sicilia su mezzi che versano già alla partenza in condizioni precarie, tali da rendere doverosa l'azione di soccorso.

Peraltro, la conduzione di tali imbarcazioni, a fronte di una riduzione del prezzo della traversata, è spesso affidata a soggetti individuati fra gli stessi migranti, con poca conoscenza delle tecniche di navigazione. Questo aumenta, ovviamente, il fattore di rischio. È chiaro che in questo contesto l'obiettivo dell'intervento assume una prioritaria finalizzazione all'attività di soccorso.

Interessante è l'analisi delle provenienze geografiche dei migranti; essa permette di aprire uno spaccato sui lunghi e faticosi tragitti che anche minori, spesso non accompagnati, sono costretti a percorrere per raggiungere l'Europa. I migranti originari del Corno d'Africa viaggiano per circa

<sup>62</sup> L'accordo Ue-Turchia sui rifugiati non ha avuto, per ora, ripercussioni sull'Italia. Stando alle rilevazioni di Frontex e dell'UNHCR, ad aprile 2016 gli arrivi in Grecia sono diminuiti del 90% rispetto a marzo, per crollare ulteriormente a maggio. I dati del 2016, secondo cui il 49% dei migranti e rifugiati approdati sulle isole greche proveniva dalla Siria, il 26% dall'Afghanistan, il 16% dall'Iraq, mentre al contrario, la stragrande maggioranza degli sbarchi in Italia riguarda migranti dell'Africa sub-sahariana, confermerebbe la conclusione che nessuna nuova rotta si è aperta dal Medio Oriente verso l'Italia, così come l'ulteriore dato che nel 2016 si è registrata, nonostante tutto, una diminuzione degli arrivi dalla Libia (l'82% dei migranti è partito dalla Libia nel 2016 rispetto all'89% del 2015), attesterebbe uno spostamento verso nuovi percorsi in partenza; si segnalano in aumento, rispetto alla rotta libica, gli arrivi dalla Tunisia (5,5% contro lo 0,36% dello scorso anno), Egitto e Algeria (5%). Il rafforzamento della rotta egiziana può spiegarsi con le tensioni tra il governo italiano e quello cairota. Lo spostamento verso Algeria e Tunisia, invece, è l'effetto della pericolosità della rotta libica, determinata, da un lato, dall'operazione EunavforMed, che presidia il tratto di mare davanti alla Libia (negli ultimi mesi del 2016 sono state distrutte 110 imbarcazioni e segnalati quasi 70 trafficanti); dall'altro lato, la stabilizzazione della Libia sotto il governo di Fayez al Sarraj potrebbe risolversi in una maggiore collaborazione con l'Ue per prevenire le partenze. L'aspetto delle relazioni internazionali tra Italia e Libia e tra quest'ultima e l'UE, nonché il peso delle scelte assunte nel corso degli anni da parte dei vari governi italiani, appare fondamentale da analizzare e districare al fine di comprendere la complessità della questione e individuare responsabilità politico-istituzionali sul piano interno e internazionale, come emerso nel corso della informativa che il Ministro dell'Interno, Marco Minniti, ha svolto nel corso della seduta alla Camera dei deputati del 5 luglio 2017: «È importante [...] che l'Unione europea, Francia e Germania, insieme con noi, abbiano deciso di rafforzare il loro impegno, impegno economico, impegno politico, in Libia. Lì si gioca una partita cruciale [...] Il 97 per cento delle persone che sono arrivate in Italia, [...] viene dalla Libia [...] ma non c'è un libico. [...] La Libia non è la Turchia [...] La Libia è fragile, è instabile e tutto questo rende molto più difficile l'attività. [...] C'è un rapporto forte tra la stabilizzazione della Libia e la lotta ai trafficanti di esseri umani. I trafficanti di esseri umani hanno bisogno di istituzioni fragili, hanno bisogno del controllo del territorio. Combattere i trafficanti di esseri umani in Libia significa dare un contributo straordinario per la stabilizzazione della Libia. L'Italia è crucialmente e strategicamente interessata alla stabilizzazione della Libia e al fatto che la Libia si mantenga unita e non si separi. [...] Faremo una riunione a Tripoli con i sindaci della Libia, per discutere, insieme con loro, di come liberarsi dal giogo dei trafficanti di esseri umani, perché la partita per liberare la Libia dal traffico di essere umani è insieme una partita naturalmente di prevenzione e di repressione, ma è anche una partita capace di costruire un percorso alternativo. Il traffico di essere umani, purtroppo, oggi è uno dei principali canali economici di cui la Libia vive. Nel momento in cui si punta a stroncarlo, è chiaro che bisogna offrire a quelle popolazioni un circuito economico alternativo. Questo è il senso di una cooperazione forte tra Europa, Italia e quel Paese. La Commissione ha messo 153 milioni e l'impegno, per il 2018, di altri 200 milioni. [...] L'impegno è insufficiente dal punto di vista finanziario. [...] C'è una sproporzione evidente tra quello che si è investito nella rotta balcanica e quello che si sta investendo, oggi, nel Mediterraneo centrale.»

quattro mesi a bordo di camion o fuoristrada attraverso il Sudan e il Ciad per poi giungere in Libia, da dove, dopo un periodo più o meno lungo di permanenza, a bordo di vecchi pescherecci in legno, generalmente di lunghezza compresa fra i dieci e i venticinque metri, sbarcano sulle coste siciliane. Secondo quanto affermato dagli stessi migranti, il solo prezzo della traversata oscillerebbe fra i 600 e i 2 mila dollari statunitensi.

I migranti provenienti dal Medioriente, invece, raggiungono l'Italia seguendo diversi itinerari. Un primo percorso prevede l'attraversamento del Libano e della Giordania, per poi giungere via terra o via mare sulle coste egiziane, da cui hanno inizio le traversate alla volta del nostro Paese, viaggi che partono prevalentemente dalla zona di Alessandria per finire sulle coste siciliane e calabresi. Un secondo tragitto prevede l'arrivo in Libia, ove i migranti, dopo essere stati concentrati principalmente nella zona di Zuwara, vengono fatti partire a mezzo di barche in legno o gommoni verso le coste siciliane. Un'altra soluzione prevede l'arrivo, via terra o via mare, in Turchia, ove i migranti vengono imbarcati su natanti anche di stazza rilevante verso la Calabria, la Puglia e talvolta verso le coste lucane. Il costo del viaggio, in questi casi, fino al nostro Paese oscilla fra i 1.500 e i 6 mila euro.

Accanto al certamente più consistente fenomeno migratorio marittimo non può essere sottaciuto, anche alla luce dei recenti episodi di cronaca, il traffico di migranti via terra, sia lungo la cosiddetta rotta balcanica, sia in ambito portuale. Nel primo caso ci si riferisce ai valichi del Friuli-Venezia Giulia, al confine con Austria e Slovenia, che rappresentano un nuovo traguardo per i clandestini che provengono principalmente dal Pakistan, dall'Afghanistan e dalla Siria, i quali raggiungono a piedi Serbia e Ungheria. Le organizzazioni criminali ne favoriscono il trasferimento verso il territorio nazionale stipandoli all'interno di furgoni, sovente preceduti da autovetture con il ruolo di staffetta.

Il flusso migratorio che attraversa i confini europei mediante l'ingresso nei porti nazionali è caratterizzato, invece, dall'occultamento dei clandestini all'interno di vani artificialmente ricavati nei mezzi di trasporto che giungono con i traghetti di linea dalla Grecia, dall'Albania e dalla Turchia verso i porti principalmente di Venezia, Ancona, Bari e Brindisi. Mentre per quanto riguarda l'arrivo in territorio UE delle ucraine, russe, cinesi e vietnamite, la maggior parte varca il confine per via aerea, con documenti validi e permessi di soggiorno temporanei prodotti appositamente dalla organizzazione criminale. Se le vittime cinesi sono fatte entrare in Italia attraverso permessi di soggiorno per lavoro subordinato, ve ne sono circa 100 mila, ben 40-50 mila permessi di soggiorno sono stati rilasciati per ricongiungimento familiare o per matrimoni. A guardare i dati sembrerebbe che anche le organizzazioni criminali brasiliane puntino proprio sui falsi matrimoni: a fronte di 8 mila permessi di soggiorno per lavoro subordinato, si rilevano ben 26 mila permessi di soggiorno per motivi familiari.

La tecnica dell'ingresso per ricongiungimento familiare o per matrimoni è sempre più invalsa ed utilizzata dalle organizzazioni criminali, si ha specifica evenienza per favorire l'ingresso di ragazze provenienti dall'Eritrea<sup>63</sup>.

I dati di cui si dispone sulla dichiarata nazionalità dei migranti arrivati via mare in Italia, testimoniano come le rotte dei clandestini si sovrappongano di fatto a quelle dei profughi provenienti da aree di conflitto o connotate da elevate condizioni di insicurezza. Ciò dipende anche dal dinamismo e dalla versatilità tattica delle organizzazioni criminali che gestiscono il traffico.

Il fenomeno della tratta, come è stato abbondantemente ricordato, è un fenomeno in costante evoluzione e le dinamiche "imprenditoriali" della criminalità organizzata che ne sfrutta il *business* fanno sì che le rotte e le modalità di trasferimento delle vittime cambino a seconda dei mutamenti nel contesto internazionale. «Se l'Italia fa un accordo con un Paese nordafricano per il controllo delle rotte, per impedire, controllare o frenare il fenomeno della immigrazione illegale in partenza dei migranti, loro automaticamente cambiano rotta e passano attraverso un altro Paese che quel tipo


<sup>63</sup> Detta circostanza emerge dalle intercettazioni colte tra trafficanti del Sudan nel procedimento della DDA di Palermo, più noto come Glauco 1.

di controllo e quel tipo di accordo con lo Stato non l'hanno fatto. Aggirano continuamente i percorsi di transito»<sup>64</sup>.

È stata infatti registrata, verso la metà del 2015, una riduzione dell'impiego della rotta libica per il trasferimento dei migranti siriani o egiziani a fronte di un più elevato ricorso della rotta turco-balcanica. Al tempo stesso su questa rotta è stato possibile rilevare anche un traffico contestuale di armi e organi, meno rilevante o addirittura inesistente sulle rotte libiche. Questo perché le rotte via terra, lungo l'asse balcanico, si sono dimostrate più sicure rispetto a quelle combinate terra-mare africane. Inoltre, le prime sono percorribili più agevolmente durante tutto l'anno, sfruttando l'orografia dei territori e la maggiore permeabilità di alcune realtà. Salpare dalle coste libiche imporrebbe periodi di blocco dei flussi per questioni climatiche e l'impossibilità di garantire la certezza dell'arrivo di materiale "non umano" quali armi e droga.

#### Origine delle imbarcazioni in arrivo in Italia nel 2016

Paesi di partenza delle imbarcazioni di migranti e rifugiati giunti in Italia  
Gennaio-aprile 2016, %



FONTE: UNHCR

  
openmigration.org

## 4.2 LE ORGANIZZAZIONI

Le organizzazioni criminali si presentano sempre più composite. I dati attualmente disponibili, emersi dalle numerose indagini giudiziarie condotte nel tempo e dai più recenti riscontri, consentono di ritenere acclarato un *modus operandi* comune a tutte le organizzazioni criminali che intervengono nelle varie fasi in cui si articola il traffico. E' stato possibile ricostruire la filiera di questo imponente esodo, dalla partenza dal Paese di origine sino alla destinazione finale; le condizioni in cui sono tenuti i trafficati; i luoghi in cui vengono ricoverati nelle varie zone; i costi dei servizi; le modalità di contatto, i contratti, i pagamenti ecc, riscontrandosi modalità comuni, pur per tratte e provenienze diverse.

Ad un primo livello si assiste all'azione di organizzazioni etniche che si occupano di pianificare e gestire lo spostamento dal Paese di origine a quello di destinazione.

Un secondo livello è rappresentato da organizzazioni che agiscono nei territori sensibili, situati nelle zone di confine fra i diversi Paesi sia di passaggio sia di destinazione, cui sono affidati

<sup>64</sup> Seduta del 12 ottobre 2015, audizione del comandante del III reparto del raggruppamento operativo speciale dei Carabinieri, Rubino Tomassetti, resoconto stenografico.

compiti operativi (fornire documenti falsi, scegliere rotte e modalità di trasporto, ospitare i clandestini in attesa del trasferimento).

Il terzo livello è, invece, costituito dalle organizzazioni che si occupano di garantire il passaggio attraverso i luoghi di confine e di affidare i trafficanti agli emissari finali.

Questi ultimi costituiscono il cosiddetto quarto livello e beneficiano dei cospicui proventi derivanti dall'asservimento e dallo sfruttamento dei migranti<sup>65</sup>. Lo sfruttamento delle vittime si realizza nella località di destinazione e negli ambiti prescelti, ricorrendo alla sottrazione dei documenti, alla minaccia di ritorsioni nei confronti di familiari, fino a giungere anche a percosse, lesioni personali o atti di violenza sessuale.

Sappiamo che si tratta di gruppi strutturati, molto agguerriti ed in grado di esercitare un forte controllo del territorio, tanto nel proprio Paese quanto in quelli di transito e di destinazione delle vittime. In alcuni casi la tratta è gestita anche da singoli individui o piccoli gruppi di persone che cooperano tra loro, a seconda del profitto o della zona. Le reti sono molto snelle e possono creare alleanze per offrire una vasta gamma di servizi, realizzando sistemi di assistenza continua anche una volta arrivati nell'Unione europea. Vi sono evidenze investigative che testimoniano come le varie organizzazioni siano in grado di favorire il trasporto e l'assistenza anche dentro i Paesi dell'Unione.

Gli «agenti» della rete possono essere ovunque, sono spesso della stessa etnia dei migranti e in questo modo si conquistano la loro fiducia, parlano la stessa lingua, quindi hanno una capacità di comunicazione più facile. Difficilmente uno stesso gruppo criminale cura l'intero viaggio; è molto più frequente la modalità che siano organizzazioni diverse a ripartirsi i compiti e i guadagni del trasporto lungo le varie rotte. Risulterebbe dai dati acquisiti che normalmente una prima organizzazione si occupa del viaggio via terra, provvedendo alle operazioni di trasporto nell'ambito del territorio di uno stato o di più stati, per poi consegnare il carico umano ad altre deputate a provvedere ai trasbordi marittimi e alla traversata nel Mediterraneo. I vari gruppi impegnati nel traffico di esseri umani si alternano e vengono sostituiti da organizzazioni più potenti ed agguerrite, sempre pronte a scalzare quelle esistenti e ad accaparrarsi mercati e *business*. Le diverse organizzazioni sono presenti ed agiscono in quasi tutti i Paesi attraversati dalle varie rotte, servendosi della corruzione delle polizie di frontiera e degli addetti delle ambasciate.

L'inasprirsi delle politiche dei visti, oltre che la pressione migratoria a causa dell'instabilità del Medio Oriente, ha avuto l'effetto di creare ulteriori opportunità ed un aumento degli affari illeciti; basti solo pensare che si stima ad oggi la presenza di ben 3,5 milioni di rifugiati siriani nei Paesi limitrofi (Egitto, Libano, Iraq, Turchia, Giordania), in grado di esercitare una fortissima pressione sul flusso migratorio, che potranno aggiungersi ai migranti di carattere economico che ogni giorno provengono dall'Africa occidentale e dall'Africa subsahariana per rendersi conto di quale può essere l'opportunità di guadagni per i trafficanti<sup>66</sup>.

Una recente indagine condotta dalla DDA di Milano ha permesso di ricostruire l'esistenza e l'operatività di una complessa associazione per delinquere stabilmente dedicata al trasporto con fini di lucro di cittadini extracomunitari provenienti dalla Siria, dall'Egitto, dall'Eritrea e dal Sudan con base logistica nelle città di Milano e ramificata nelle città di Ventimiglia e Nizza.

<sup>65</sup> Seduta del 28 settembre 2015, audizione del direttore del servizio centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, Vittorio Pisani, resoconto stenografico. In buona sostanza si tratterebbe di gruppi di etiopi e eritrei impegnati nella raccolta delle persone da trasferire che partono dalla Nigeria o dal sud Sudan o appunto dal Ghana. I viaggi vengono pertanto gestiti o dalla criminalità del Corno d'Africa o da quella nigeriana, che si presenta anch'essa fortemente strutturata con un'ampia rete qui in Italia e nel resto del Nord Europa, radicata soprattutto nel mondo della prostituzione e in forte sviluppo anche con riguardo al traffico e allo spaccio degli stupefacenti. La criminalità libica, invece, sarebbe responsabile della gestione "marittima", ovvero dell'imbarco dei migranti, coordinandosi in questo con gli etiopi, gli eritrei e i nigeriani impegnati nel percorso di terra.

<sup>66</sup> Seduta del 28 settembre 2015, audizione del direttore del servizio centrale per l'immigrazione e la polizia delle frontiere, Vittorio Pisani, resoconto stenografico.